



Assessorat du territoire et de l'environnement
Assessorato territorio e ambiente

Réf. n° - Prot. n.
Vi réf. - Vs. rif.

3692/TA

Quart/Quart

31 MAR. 2009

E p.c.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA
REGIONE
LORO SEDI

AI PRESIDENTI DELLE COMUNITA'
MONTANE
LORO SEDI

AI PRESIDENTI DI CONSORZI E
ASSOCIAZIONI DI COMUNI PER LA
DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE
URBANE
LORO SEDI

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO BIM
DELLA VALLE D'AOSTA
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

AL CORPO FORESTALE DELLA VALLE
D'AOSTA
Ufficio vigilanza ambientale
SEDE

ALLA SOC. ISECO S.p.A.
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 AOSTA AO

OGGETTO: Adempimenti relativi alla conservazione dei registri di carico-scarico dei
fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

IM R:\U_TutAmb\NRIFIUTIV\Fanghi impianti depurazione\Gestione fanghi depuratori pubblici - chiarimenti su adempimenti
amministrativi-2.doc

Département du territoire et de l'environnement - Direction de l'environnement

Service de la protection des eaux de la pollution et gestion d'échets

Dipartimento territorio e ambiente - Direzione ambiente

Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

11020 Quart (Ao)

33, loc. Amérique

téléphone +39 0165 776817 - 18 - 16 - 15 - 55

télécopie +39 0165 776843

11020 Quart (Ao)

Località Amérique, 33

telefono +39 0165 776817 - 18 - 16 - 15 - 55

telefax +39 0165 776843

i.mancuso@regione.vda.it
www.regione.vda.it



Sono pervenute alla scrivente direzione richieste di chiarimenti in merito alle corrette modalità di gestione dei fanghi prodotti sia dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a ciclo completo che dalle fosse settiche di tipo Imhoff.

Si precisa, in via preliminare, che tali tipologie di fanghi sono classificati, ai sensi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2007, n. 152, in modo differente e sono assoggettati, di conseguenza, ad adempimenti diversi.

In particolare:

- i fanghi disidratati che derivano dalla linea di trattamento dei fanghi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a ciclo completo sono classificati come rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera g) della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono identificati nel Catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, così come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE e 2001/573/CE, con il codice **C.E.R. 19 08 05**. La gestione di tali rifiuti è, di conseguenza, assoggettata alle disposizioni di cui agli articoli 189 (presentazione annuale del MUD), 190 (tenuta del registro di carico-scarico) e 193 (emissione del formulario di trasporto dei rifiuti) del citato d. lgs. n. 152/2006;
- i fanghi derivanti dallo spurgo di fosse settiche di tipo Imhoff non rientrano, invece, nella classificazione di rifiuto speciale ma in quella di rifiuto assimilato all'urbano, e sono identificati con il codice **C.E.R. 20 03 04**. Per tali rifiuti vige esclusivamente l'obbligo dell'emissione del formulario di identificazione di cui all'articolo 193 sopra richiamato. La gestione di tali rifiuti non è, infatti, assoggettata agli obblighi di cui agli articoli 189 e 190, del citato d. lgs. n. 152/2006.

In merito alla corretta tenuta del registro di carico-scarico, che si ribadisce è adempimento obbligatorio esclusivamente per i fanghi identificati con il codice C.E.R. 19 08 05, si precisa quanto segue:

- o tale adempimento è a carico dei soggetti titolari dello scarico dell'impianto di depurazione (singoli Comuni o associazioni di Comuni) e non, ad esempio, della Comunità Montana nel caso in cui viene delegato a tale ente il servizio di gestione tecnica degli impianti;
- o il registro di carico-scarico deve essere numerato e vidimato presso la Camera di Commercio e deve essere conservato presso il luogo di produzione del rifiuto, quindi presso la sede dell'impianto di depurazione;
- o i rifiuti prodotti e/o avviati al recupero o allo smaltimento finale devono essere registrati entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dall'avvio al recupero o allo smaltimento finale.

Con l'occasione si precisa, inoltre, che i due depuratori autorizzati al trattamento di liquami e di fanghi a base organica provenienti dalle fosse Imhoff o da insediamenti produttivi (impianto di Arnad e impianto di Brissogne), conferiti tramite autobotte, sono classificati impianti che effettuano attività **di gestione di rifiuti**, attività specialistica diversa dal semplice trattamento delle acque reflue urbane.



A tali depuratori per la specifica attività di ricevimento e trattamento dei bottini si applicano in modo puntuale tutte le disposizioni di cui ai citati articoli 189, 190, 193, nonché l'articolo 208 della parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Lo scarico terminale degli stessi, inoltre, non è assoggettato al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59, ma ai limiti previsti per gli insediamenti industriali stabiliti dalla tabella 3, dell'allegato 5, del d. lgs. n. 152/2006.

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti in materia di gestione dei rifiuti presso i due citati impianti di depurazione, con riferimento al servizio di ricevimento e trattamento dei bottini, devono essere, altresì, rispettati i seguenti adempimenti aggiuntivi rispetto a quanto sopra specificato, riguardo alla corretta tenuta del registro di carico-scarico:

- i titolari dello scarico finale e dell'autorizzazione al ricevimento e trattamento dei bottini, solo qualora coincidenti, possono anche tenere un solo registro di carico-scarico dei rifiuti per le due attività. In tal caso, sulla prima pagina del registro, alla voce "ATTIVITA' SVOLTA" dovranno essere barrate le caselle corrispondenti ad entrambe le attività (produzione e smaltimento).
- i liquami e fanghi a base organica conferiti come bottini ai fini del trattamento devono essere annotati in carico sul registro entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e annotati in scarico, dopo l'avvio al trattamento, con la stessa cadenza temporale. Nel caso in cui l'operazione di ricevimento dei bottini e di avvio degli stessi al trattamento è contestuale, in alternativa è possibile effettuare un'unica annotazione, nei termini sopra specificati, barrando entrambe le caselle (carico e scarico).

Si invitano i soggetti interessati a verificare il pieno rispetto delle indicazioni sopra riportate.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario e, con l'occasione si porgono distinti saluti.



IL DIRETTORE
Fulvio BOVET -